

Numero 3653 del Repertorio - Numero 2225 del fascicolo

Verbale d'assemblea della società A.C. PONENTE LIGURE SERVIZI
S.R.L. con sede in Imperia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di Luglio.

(28.07.2017)

In Imperia, nel mio studio in Via della Repubblica numero 26, piano terzo,
alle ore dieci e minuti diciotto.

Avanti me

Dottoressa SIMONA GIRALDI notaio in Imperia, iscritto al Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Imperia e San Remo, è comparsa la Signora:
GIACOMOLI BRUNELLA, nata a Sondrio (SO) il 17 Settembre 1961,
residente a Imperia (IM), Via Aurelia numero 2/27.

Codice fiscale: GCM BNL 61P57 I829C.

La quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio ma
nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione della società:
A.C. PONENTE LIGURE SERVIZI S.R.L. con sede legale in Imperia (IM),
Via Tommaso Schiva numero 11/19, iscritta al Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia
Savona con il numero, codice fiscale e partita IVA: 01466050083, numero
REA: IM-128586, capitale sociale di Euro 20.000,00 interamente
sottoscritto e versato come dichiara;
a quanto infra autorizzata dai vigenti patti sociali.

Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, la quale mi
richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea della suddetta

società, convocata in questo giorno, luogo ed alle ore dieci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) Adeguamento dell'attuale Statuto alla normativa sulle società partecipate di cui al D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii. nonché al fine di rettificare alcuni errori materiali e rendere detto Statuto più coerente ed aderente all'attività in concreto svolta dalla società, come segue:

Modifica degli articoli 1-2-3-4 (errore ortografico)-6-7-10

Soppressione degli attuali articoli: 11 e 12 che confluiscano nell'articolo 10 con parziale modifica - 14-15 e 16 (che confluiscano nell'articolo 11-17-18 (che confluiscano nell'articolo 11)-19-21-22-23-24-25-26

Rinumerazione

- dell'articolo 13 che diventa 11 e muta in parte il contenuto (e nel quale confluiscano parte degli attuali articoli 13-17-18-19)
- dell'articolo 20 che diventa 12 e muta in parte il contenuto
- dell'articolo 27 che diventa 13 e muta in parte il contenuto
- dell'articolo 28 che diventa 14 e di cui viene modificata la lettera b) e soppressa la lettera g) ed in cui la lettera h) diventa g)
- dell'articolo 29 che diventa 15 e muta in parte il contenuto e che ingloba gli articoli 30-31-32 che vengono soppressi
- dell'articolo 33 che diventa 16
- dell'articolo 34 che diventa 17
- dell'articolo 35 che diventa 18
- dell'articolo 36 che diventa 19
- dell'articolo 37 che diventa 20 e muta in parte il contenuto

- dell'articolo 38 che diventa 21 e di cui viene corretto un piccolo errore materiale nel penultimo paragrafo
- dell'articolo 39 che diventa 22
- dell'articolo 40 che diventa 23
- dell'articolo 41 che diventa 24
- dell'articolo 42 che diventa 25 e muta il contenuto
- dell'articolo 43 che diventa 26
- dell'articolo 44 che diventa 27

2)Varie ed eventuali.

Aderendo alla fattami richiesta, io notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza, a' sensi dello statuto sociale e, comunque, su designazione unanime dei presenti, la costituita Comparente, la quale, dopo aver constatato e fatto constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a' sensi dell'articolo 13 del vigente statuto sociale ed a' sensi di legge, a mezzo posta elettronica con conferma di lettura inviata all'unico socio e a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di controllo in data 20 Luglio 2017;

- che è presente, l'intero capitale sociale, rappresentato dall'unico socio:

AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE con sede in Imperia (IM),

Via Tommaso Schiva numero 11/19, codice fiscale: 00095860086;

titolare del 100% (cento per cento) del capitale sociale, per complessivi Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);

in persona del legale rappresentante dell'ente stesso: Architetto MAIGA SERGIO, nato a San Remo (IM) il 7 Settembre 1950, domiciliato per la

carica in Imperia (IM), Via Tommaso Schiva numero 11/19;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Giacomoli

Brunella, sono presenti i Signori

Giaocoletto Papas Alberto e Pautasso Antonella;

- che è presente l'Organo di controllo monocratico nella persona del Ragionier Luigi Stuani;

- che il socio unico come rappresentato, gli amministratori e l'organo di controllo dichiarano di essere edotti dell'ordine del giorno e di non opporsi alla presente assemblea, agli argomenti da trattare ed alle conseguenti decisioni;

dichiara

l'assemblea validamente costituita (totalità del capitale sociale 100%) ed atta a deliberare, a' sensi del vigente statuto sociale, ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

Il presidente evidenzia la necessità di adeguare l'attuale statuto alla normativa sulle società partecipate portata dal D. Lgs. numero 175/2016 e successive modifiche la quale impone in primis di precisare all'articolo 1 che la società in oggetto, in quanto società "*in house*" è soggetta al controllo analogo e a peculiari normative statali e comunitarie.

Fa rilevare l'opportunità, in linea con l'interpretazione giurisprudenziale prevalente in relazione all'attività svolta dalle società partecipate, di introdurre un limite territoriale all'attività sociale.

Circa l'oggetto sociale, la normativa sopra richiamata richiede che lo stesso sia più opportunamente circoscritto (come previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. 175/2016) e, con l'occasione, evidenzia l'opportunità di descrivere meglio

alcune specifiche attività quali quelle dell'educazione stradale, della promozione del turismo; di introdurre, laddove per legge consentita, l'attività di intermediazione assicurativa, di meglio dettagliare l'attività di acquisizione di nuovi associati per conto dell'ACI, di eliminare il riferimento, alla lettera p) dell'attuale articolo 3, all'Automobile Club di Cuneo, trattandosi di errore materiale contenuto nello statuto attualmente vigente; di eliminare, alla lettera q) dell'articolo 3, il riferimento all'attività di progettazione di aree interessate alla mobilità; di introdurre l'attività di money transfer.

Il socio chiede, in merito all'attività di progettazione, di sostituirla con l'espressione "coordinamento della progettazione" e di non inserire l'attività di money transfer.

Lo stesso propone inoltre di precisare, alla lettera e) dell'articolo 3 che la competenza riguardi anche la gestione di competizioni e di inserire la limitazione alle competizioni motoristiche.

Il presidente evidenzia, in linea con la normativa menzionata, la necessità di modificare l'articolo 6 dello Statuto, precisando i limiti di ammissione solo ad alcune categorie di soci e con l'occasione propone altresì di modificare il primo comma di detto articolo, il quale presenta un errore materiale, nella parte in cui riporta il capitale sociale in lettere in Euro ottantunomila virgola zero zero, anziché come dovrebbe essere correttamente, in Euro ventimila virgola zero zero.

Ancora, dall'esame dei detti articoli viene messa in evidenza, sul piano di una maggiore semplificazione dell'attività sociale in aderenza alla attuale normativa in materia societaria, l'opportunità di espungere i riferimenti al

libro soci contenuti nello Statuto (in particolare agli articoli 2, 7 ed a quello che come infra verrà precisato dovrà diventare il nuovo articolo 11) e di rinviare in luogo del richiamo al libro soci, a quanto risultante dal Registro Imprese, non essendo la tenuta del libro soci più obbligatoria.

Sottolinea inoltre l'opportunità di precisare, all'articolo 7, i soggetti cui possono essere cedute le quote sociali e la spettanza del diritto di prelazione, mediante una lieve riformulazione del primo comma.

Il Presidente, nell'ottica di una complessiva rivalutazione dello Statuto, propone di riformulare in parte l'attuale articolo 10 e in modo più sostanziale, la lettera h) dello stesso, assegnando alla competenza esclusiva dell'assemblea anche l'acquisto di beni immobili, aziende e rami d'azienda.

Nel detto articolo 10 andrebbero a confluire gli attuali 11 e 12 da sopprimere (con parziale modifica della lettera j) tale da includere l'approvazione dei regolamenti di assunzione e gestione del personale, mentre gli articoli 15 e 16 e 18 confluirebbero nell'articolo 11.

Viene fatta rilevare l'opportunità di aggiungere all'articolo 9, in calce allo stesso la dicitura "o di revisione".

Gli articoli 14, 17, 18, 19, e dal 21 al 26 compresi verrebbero soppressi.

Si dovrebbe quindi procedere ad una rinumerazione:

dell'articolo 13 che diventerebbe 11 e muterebbe in parte il contenuto e nel quale confluirebbe parte degli attuali articoli 13, 17, 18 e 19;

dell'articolo 20 che diventerebbe 12 e muterebbe in parte il contenuto adeguandolo alla normativa in tema di partecipate che richiede che l'organo amministrativo sia monocratico, salve ipotesi specifiche, che allo stesso si

applichi il regime di prorogatio di cui al d.l.293/1994 convertito con modificazioni nella legge numero 444/1994; che siano rispettate le disposizioni in materia di pari opportunità, Inoltre, sempre in forza della normativa più volte richiamata in tema di società partecipate, pare opportuno inserire, nei casi di consentita nomina di un consiglio di amministrazione, e pur nella previsione della nomina di un Presidente del Consiglio d'Amministrazione, i seguenti limiti:

- a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Proseguendo occorrerebbe rinumerare l'articolo 27 che diventerebbe 13 e muterebbe il suo contenuto in parte, inserendo, al primo comma, una disposizione di coordinamento tra poteri di amministrazione e controllo analogo ed all'ultimo comma il rinvio, sempre in tema di controllo analogo ad appositi patti parasociali.

L'articolo 28 diventerebbe 14 e dello stesso dovrebbero essere modificate

la lettera b) che dovrebbe essere riformulata allo scopo di una più esatta attribuzione delle competenze tra amministratori ed assemblea e soppressa la lettera g), mentre l'attuale lettera h) diventerebbe g).

Sul punto relativo alla lettera b), il socio evidenzia l'opportunità di mantenere la formulazione attuale, più conforme, di contro a quanto proposto, alla effettiva distribuzione di competenze tra assemblea ed organo amministrativo.

In relazione alla soppressione della lettera g) il socio obietta ed evidenzia la forte necessità di mantenere il dettato attuale delle lettere g) ed h), funzionali alla concreta operatività sociale.

l'articolo 29 diventerebbe 15 e muterebbe in parte il contenuto , inglobando il contenuto degli attuali articoli dal 30 al 32 compresi che verrebbero soppressi. La modifica parziale proposta all'articolo 15 (nuova numerazione) ha sempre lo scopo di adeguare l'attuale statuto alla normativa di cui al D.Lgs.175/2016, in analogia con quanto previsto in tema di amministrazione, in rapporto ai requisiti dei componenti l'organo di controllo, al regime della prorogatio ed al rispetto delle disposizioni relative alle pari opportunità e meglio precisarne i doveri e le responsabilità come previsto per legge.

Per dare quindi organicità allo Statuto dovrebbero essere rinumerati gli articoli dal 33 al 44 inclusi che assumerebbero i numeri dal 16 al 27 inclusi.

Nel contempo i nuovi articoli 20, 21, 24 e 25 dovrebbero mutare in parte il contenuto come segue: l'articolo 20 al comma primo, laddove si disciplina dettagliatamente il controllo pubblico analogo, vedrebbe opportuno l'inserimento di una precisazione circa le competenze già descritte e

disciplinate dallo statuto negli articoli precedenti.

All'articolo 21 penultimo comma dovrebbe essere rettificato un piccolo errore materiale.

All'articolo 24, al solo scopo di coordinare la disposizione con il restante articolato, il riferimento all'articolo 40 (da sopprimere come sopra), contenuto nell'ultimo comma, dovrebbe essere cambiato richiamando l'articolo 23.

Infine il Presidente propone la modifica del nuovo articolo 25 in tema di clausola compromissoria, mediante una riformulazione dello stesso che lo renda più aderente alla disciplina vigente in materia, tenendo conto delle peculiarità della società in esame e che muti l'attuale competenza per la designazione dell'arbitro attribuendola al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società anziché al Presidente del Tribunale di Cuneo, col quale luogo la società in esame non presenta alcuna relazione.

Conseguentemente, tenuto conto di quanto emerso durante l'esposizione e discussione, propone:

di modificare gli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 12, 13 e 15 dello Statuto come segue:

- il secondo comma dell'articolo 1 assuma il seguente tenore:

"La Società si configura come *in house* ed è pertanto soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti."

- i commi secondo e terzo e quarto dell'articolo 2 vengano in parte modificati ed assumano nel complesso il seguente tenore letterale:

"Con delibera dell'Organo amministrativo, e previa

autorizzazione dei Soci, la società potrà trasferire la sede legale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e recapiti anche altrove **purché nell'ambito del territorio e delle competenze degli enti soci nel cui contesto potrà operare in conformità a quanto consentito per legge.**

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal **Registro delle Imprese**.

E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

Il socio entrante deve fornire all'organo amministrativo medesimo copia o certificazione del titolo traslativo nonchè ricevuta di deposito nel Registro delle Imprese."

e venga soppresso l'attuale comma quinto;

- l'articolo 3 assuma il seguente tenore:

"Art.3 - Oggetto Sociale

La Società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali

dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La Società, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, ed ha ad oggetto, anche contestualmente:

1) la AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI all'Automobile Club:

2) la PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ed in tale ambito può:

svolgere le seguenti attività:

a) promuovere le attività di educazione stradale e l'istruzione automobilistica anche tramite autoscuole autorizzate al rilascio delle abilitazioni alla guida di ogni ordine e grado, gestite in proprio o affidate a terzi, l'addestramento e la qualificazione nel campo dell'infortunistica, esercitare l'attività di noleggio di vetture, camper, o roulotte, sia direttamente che attraverso altre organizzazioni;

b) espletamento per conto proprio e di terzi, compresi

Enti e società, dell'attività di consulenza

automobilistica, ex legge 264/91, anche attraverso la

gestione diretta di delegazioni degli Automobile Club

c) ogni e qualsiasi attività di studio, ricerca e

rilevazione dati rivolta agli Enti e all'utenza

automobilistica

d) attività di marketing e promozione, la gestione di

campagne pubblicitarie, meeting, congressi,

manifestazioni commerciali e sportive, nonchè attività

didattiche, tecniche, di educazione stradale e di ogni

altro genere connesso alla mobilità ed all'automobilismo

e) promozione della pratica dello sport anche con

l'organizzazione e gestione di competizioni **motoristiche**

f) promuovere e favorire lo sviluppo del turismo

interno e internazionale con particolare riguardo al

turismo in entrata, esercitando tutte le attività

proprie di un'Agenzia di viaggio; potrà cioè

organizzare l'assistenza e le informazioni di ogni

genere riferentisi al turismo, vendendo anche le

pubblicazioni inerenti orari, guide ecc.; organizzare

e promuovere viaggi isolati e in comitiva, crociere

per via terra, mare ed aeree, sia in Italia che

all'estero, anche time charter, prenotare posti,

raccogliere iscrizioni, vendere biglietti anche per

viaggi, crociere, ecc. organizzati da compagnie nazionali o internazionali; promuovere e organizzare attività culturali, teatrali e di pubblico interesse, a complemento di soggiorni turistici, curandone la prenotazione; eseguire tutte le operazioni concernenti l'attività di spedizione gestire o far gestire camping, ristoranti ed alberghi ed ogni altra attività affine complementare, specie per quelle previste all'interno delle agenzie anzi citate; svolgere ogni e qualsiasi altra attività che abbia comunque attinenza con l'assistenza, l'informazione e la gestione di aziende operanti nel settore turistico;

g) gestione di servizi e attività connessi alla mobilità ed alle problematiche dell'automobilismo quali, a titolo esemplificativo, la gestione delle attività amministrative generate da contravvenzioni emesse dalle autorità competenti, della sosta, dell'informazione tra i soggetti in movimento (infomobilità), anche attraverso l'uso e/o la fornitura di tecnologie e attrezzature utili ad implementare detti servizi e attività

h) servizi e gestione di punti di assistenza tecnica, stradale, economica, tributaria, contabile, amministrativa e commerciale, riferiti allo svolgimento di pratiche burocratiche e amministrative

principalmente connesse all'uso degli autoveicoli e motoveicoli

i) gestione di servizi delegati o affidati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici o privati all'Automobile Club, in quanto non vietato da norme di legge

j) gestione di aree di parcheggio e/o di autosilos nella forma più ampia ed aree in generale, nonchè di infrastrutture di interscambio. Cessione, locazione e affitto di aree da destinare a parcheggio e/o box per autoveicoli e motoveicoli, gestione di distributori di carburanti, di noleggio di moto ed autoveicoli, gestione di officine meccaniche e servizi comunque connessi

k) commercio in ogni sua forma, anche multimediale, di prodotti ed accessori connessi all'uso degli autoveicoli e dei motoveicoli o all'attività istituzionale; noleggio di veicoli con e senza conducente

l) assunzione di contratti di agenzia e rappresentanza in campo assicurativo **anche nel settore dell'intermediazione assicurativa in tutti i rami in cui è o potrà essere autorizzata dalle Autorità competenti in materia**

m) assumere, su deliberazione dell'Assemblea,

interessenze e partecipazioni, **anche azionarie**, in altre società, imprese **e consorzi** aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso con il proprio, sia direttamente che indirettamente, nei limiti consentiti dalla legge, **per il raggiungimento dell'oggetto sociale**

e a scopo di stabile investimento e non di collocamento

n) svolgimento dell'attività editoriale e promozionale in genere

o) acquisizione di nuovi associati per conto dell'ACI e attività di supporto all'Ufficio Soci dell'Ente stesso

curando l'attività di assistenza anche sotto forma di delegazione indiretta dell'Automobile Club a favore dei Soci e dell'utenza in genere fornendo anche servizi di programmazione, memorizzazione, elaborazione e di marketing, avvalendosi fra l'altro di sistemi meccanografici

p) prestazione continuativa, periodica od occasionale di servizi da rendere per conto dell'Automobile Club, dell'Automobile Club d'Italia, di altri Automobile Club, a favore degli associati ACI e di terzi, nonché per conto di società da parte dei predetti Enti partecipate

q) ricerca, studio, **coordinamento della progettazione, realizzazione e manutenzione di aree interessate alla mobilità.**

La società può compiere, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, tutte le attività e le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.

La società può fornire assistenza operativa e consulenza alle Autorità competenti, operando anche affinchè vengano promossi ed adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo e della mobilità in generale.

La società, per rendere coerente la propria attività a principi di economia, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi specializzati singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali, della raccolta del risparmio tra il pubblico ed in generale di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

Le suddette operazioni dovranno, tuttavia, essere svolte in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e nei limiti e nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci.

La Società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

L'Organo di Controllo, se nominato, attesta mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato realizzato dalla società, nell'anno precedente, per i servizi e attività svolti per conto dei soci pubblici."

- i commi primo e secondo dell'articolo 6 assumano il seguente tenore, invariato il resto del detto articolo:

"Il Capitale Sociale è di Euro 20.000,00 (**ventimila virgola zero zero**), suddiviso in quote ai sensi di Legge.

Possono essere soci esclusivamente le "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165 del 2001, i loro consorzi, associazioni per qualsiasi fine istituiti. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di voto, né l'esercizio

di un'influenza determinante sulla Società."

- l'articolo 7 assuma ai commi primo e secondo, il seguente tenore:

"Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili agli enti pubblici rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 6, a titolo oneroso, per atto tra vivi, secondo le seguenti disposizioni. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione.

In ogni caso l'acquisto di una quota comporta l'accettazione da parte dell'acquirente di tutti i patti sociali contenuti nello Statuto.

Le quote dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci iscritti **nel Registro Imprese** tramite gli amministratori."

- l'articolo 9 assuma il seguente tenore:

Art. 9 - Organi della Società

"Sono organi della Società:

a) l'Assemblea;

b) l'Organo Amministrativo;

c) l'Organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale, se richiesto dalla Legge o nominato dall'Assemblea dei soci) o di revisione."

- gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 assumano il seguente tenore:

Art. 10 - Assemblea

L'assemblea rappresenta i soci della società, ed è costituita dai loro legali rappresentanti, che operano in tale qualità e nei limiti delle competenze loro spettanti ai sensi del presente statuto o delle altre norme di legge.

L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto, sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'Organo Amministrativo, nonché in ordine ad argomenti riconducibili alla logica del controllo pubblico analogo di cui al successivo art.13.

Sono da intendersi in ogni caso di esclusiva competenza dell'Assemblea e fatto salvo quanto previsto al successivo art.13:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;**
- b) la nomina degli amministratori e la determinazione del loro compenso, nonché la loro sostituzione;**
- c) la nomina dell'Organo di Controllo;**
- d) la nomina e la revoca dei liquidatori;**
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;**
- f) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci.**
- g) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;**

h) l'alienazione **e l'acquisto** di beni immobili o di aziende **o rami d'azienda**;

i) l'approvazione e/o la proposta di linee strategiche e di sviluppo della società in relazione alle attività previste dall'oggetto sociale;

j) l'approvazione degli atti concernenti la pianta organica **e dei regolamenti di assunzione e gestione del personale** proposti dall'organo amministrativo;

k) l'assunzione di prestiti di valore superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00);

l) la prestazione di ogni garanzia reale o personale qualunque ne sia il valore.

I soci sono altresì competenti sugli argomenti che uno o più amministratori oppure tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste nel presente articolo ed il voto ha valore in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano l'Organo Amministrativo o i soci, le decisioni del socio sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo (se nominato), onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni di quest'ultimo, lo trasmette ai soci.

I soci potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nel caso di iniziativa dell'organo amministrativo, l'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dal socio che trasmetta il documento alla società, opportunamente sottoscritto, entro trenta (30) giorni dalla sua ricezione.

Nel caso di iniziativa del socio il procedimento deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla trasmissione del documento all'organo amministrativo.

La mancata risposta o la mancata conclusione del procedimento entro detto termine equivalgono a voto contrario. Il momento in cui si considera assunta la decisione del socio coincide con il giorno in cui perviene alla società il suo consenso.

La decisione così assunta deve essere comunicata, entro dieci (10) giorni dalla data della sua adozione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
- le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Il procedimento verrà interrotto qualora, anche dopo il suo inizio, venga richiesta la forma assembleare ai sensi del **presente articolo**; in tal caso l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea per una data non posteriore ai trenta giorni a far luogo dal ricevimento della richiesta.

Art.11 - Convocazione e svolgimento dell'Assemblea

La convocazione dell'assemblea può essere fatta mediante lettera Raccomandata A.R., o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza, nel domicilio, al numero di fax o all'indirizzo e-mail o ad ulteriore altro recapito, risultante dal Registro delle Imprese. Tale termine potrà essere ridotto a due giorni, quando l'avviso di convocazione contenga motivazioni di urgenza. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, oppure altrove, purché in territorio italiano. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società. L'assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti dalle lettere e) f) e g) del precedente art. 10) comma primo, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'intervento alle assemblee può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che

tutti i partecipanti siano correttamente identificati e sia loro consentito di seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione sugli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale e tutti gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione, purché nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione dell'argomento. In caso di loro assenza, dal verbale dovrà risultare, per dichiarazione del Presidente, che gli amministratori, i sindaci o il revisore sono stati comunque informati della riunione.

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano per età, oppure, in caso di assenza della persona come sopra indicata, da chi ne fa le veci, ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta

dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accettare i risultati delle votazioni. Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

L'Assemblea validamente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e dissenzienti.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione

che sia rispettata la collegialità e la buona fede. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte."

"Art. 12 - Amministratori

La Società è amministrata di regola da un Amministratore Unico o in alternativa, in presenza dei presupposti di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre Amministratori inclusi il Presidente e l'Amministratore Delegato.

Gli amministratori, nominati dall'assemblea, durano in carica, per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di *prorogatio* previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo,

l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

Per la sostituzione dei componenti il consiglio d'amministrazione, nei casi di consentita nomina, si fa rinvio a quanto disposto dall'articolo 2386 Codice Civile.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, nei casi di consentita nomina dello stesso, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente, fermi restando:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società."

"Art.13 - Amministrazione e controllo analogo

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita all'assemblea dei soci ai sensi di legge e dell'art. 10) del presente statuto ed i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli enti pubblici Soci esercitano sulla Società ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, potendo impartire prescrizioni con appositi atti formali e vincolanti. Il presidente del consiglio

d'amministrazione, senza necessità di autorizzazione

del consiglio e nei limiti previsti dal presente

Statuto circa le attribuzioni del Consiglio

d'amministrazione, potrà:

1. stipulare e risolvere contratti di acquisto di materie prime ed ausiliarie e di beni di utilizzazione pluriennale, ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi sociali;

2. stipulare e risolvere contratti di vendita dei beni oggetto di produzione o commercio della società, fissandone i prezzi e le condizioni;

3. stipulare e risolvere qualsiasi altro contratto riguardante prestazioni di servizi in genere, come appalti, somministrazioni, trasporti, locazioni, assicurazioni, depositi, agenzie, nonchè rapporti di lavoro dipendente ed autonomo, compresi i mandati e le procure anche generali;

4. effettuare operazioni bancarie e finanziarie di qualsiasi natura, firmare assegni e tratte, girare cambiali ed altri titoli di credito, effettuare pagamenti e riscossioni dando quietanza;

5. firmare la corrispondenza, nonchè tutti gli atti relativi ai poteri conferiti.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di

Amministrazione, questo si riunisce nella sede

sociale, o altrove, purché in Italia, tutte le volte che almeno un consigliere o i sindaci o il revisore, lo reputino necessario.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti siano correttamente identificati e sia loro consentito di seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione sugli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio d'amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario dell'adunanza.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

La rappresentanza generale della società, sia sostanziale che processuale, può essere attribuita:

- ad un Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di amministrazione collegiale.

L'organo amministrativo può nominare direttori o procuratori speciali per il compimento di singoli atti, nei limiti dei suoi poteri.

Le eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza

degli amministratori, stabilite nell'atto di nomina, saranno rese pubbliche contestualmente alla nomina stessa.

In ogni caso, il Consiglio di amministrazione adotta ogni misura necessaria affinché i soci possano esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione attraverso i poteri ad esso derivanti dal presente statuto, nonché secondo le modalità che l'Assemblea stessa riterrà di stabilire, anche con accordi extrasocietari.

Le ulteriori modalità di esercizio del controllo analogo da parte del socio o dei soci pubblici sulla Società sono disciplinate da appositi patti parasociali e/o dal contratto di servizio sottoscritto tra il socio o i soci e la Società per l'affidamento dei compiti previsti all'art. 3."

"Art.14 - Poteri dei Consiglieri Delegati

Salvo diversa delibera dei Soci e/o del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle limitazioni e dei criteri fissati dall'assemblea, e ferme restando le limitazioni previste dall'articolo 13 per le operazioni che devono sempre restare di competenza del Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori Delegati sono conferiti i seguenti poteri di ordinaria amministrazione:

a) gestire e coordinare le strutture interne della società sia in line che in staff;

b) proporre al Consiglio di amministrazione la selezione, l'assunzione, la promozione o il licenziamento del personale della società;

c) stipulare e risolvere contratti di acquisto di materie prime e merci e di beni di utilizzazione pluriennale, necessari per il conseguimento degli scopi sociali;

d) stipulare e risolvere contratti di vendita dei beni oggetto di produzione o commercio della Società, fissandone i prezzi e le condizioni;

e) stipulare e risolvere contratti di appalto, somministrazione, trasporto, deposito, locazione, assicurazione e di prestazione di servizi in genere, con esclusione dei contratti di lavoro dipendente ed autonomo;

f) firmare assegni bancari e di c/c postale, nei limiti accordati dagli Istituti di Credito, emettere tratte e girare cambiali, effettuare pagamenti e riscossioni dando quietanza;

g) firmare la corrispondenza, nonché tutti gli atti relativi ai poteri conferiti."

"Art.15 - Organo di controllo

L'assemblea nomina un organo di controllo o un

revisore, determinandone competenze e poteri.

I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

I membri dell'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono d'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 C.C.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria non

possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 C.C.

Per tutti i sindaci iscritti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 C.C.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di sindaco del collegio, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Nel caso di morte, di rinunzia, di decadenza dell'organo monocratico, l'Assemblea dei Soci dovrà provvedere alla sostituzione entro 30 giorni. Il nuovo nominato avrà un incarico della durata di tre anni.

L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui

agli articoli 2403 e 2403 bis C.C. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma C.C.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto; le deliberazioni dell'organo di controllo devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere nel verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del consiglio di amministrazione, **salvo giustificato motivo come per legge e nei limiti dalla stessa consentiti.**

Ove peraltro queste si svolgano mediante consenso espresso per iscritto spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'amministratore più anziano provvedere ad informarli.

L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione dell'Organo di Controllo potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione."

- l'articolo 20, comma primo venga modificato come segue:

"L'Organo amministrativo della Società dovrà trasmettere ai soci che compongono la compagine sociale per la preventiva approvazione, i documenti di programmazione economica e le decisioni in merito all'alienazione di immobili, all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società, alla modifica dello Statuto societario e all'aumento o alla diminuzione del capitale sociale, alla pianta organica o sue variazioni (concorsi ed assunzioni, nomina dirigenti), operazioni e contratti di qualsiasi natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a Euro 30.000,00 (trentamila/00) **(il tutto fatte salve le competenze tutte già descritte e disciplinate nei precedenti articoli).**"

- che il nuovo articolo 21 penultimo comma assuma il seguente tenore:

"Copia delle deliberazioni dell'Assemblea della Società, debitamente approvate e sottoscritte, **sarà resa disponibile** ai Soci pubblici presso le sedi della società, a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione."

- che il nuovo articolo 24 ultimo comma assuma il seguente tenore:

"Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art.**23** in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente."

- che il nuovo articolo 25 assuma il seguente tenore:

"Art. 25 - Clausola compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere tra soci, tra amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e tra i predetti e la società, in dipendenza dei presenti patti sociali, ad eccezione di quelle devolute obbligatoriamente per legge alla competenza dell'Autorità Giudiziaria civile o amministrativa e di quelle in cui sia obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede, su istanza della parte più diligente.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando le norme inderogabili del codice di procedura civile. Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso richiamo alle norme di legge in materia."

e di apportare tutte quelle altre modifiche letterali necessarie al coordinamento degli articoli come sopra variati.

Nessuno chiede la parola e l'assemblea all'unanimità con voto palese espresso con dichiarazione verbale

delibera:

di approvare tutte le modifiche degli articoli e porzioni di articoli come proposte dal Presidente nella Sua esposizione finale, tenuto conto di

quanto risultante dalla discussione, nell'ordine e con le modalità elencate da ultimo e di procedere alla rinumerazione proposta.

Restano modificati, di conseguenza, tutti gli articoli dello statuto sociale interessati dalla deliberazione, articoli evidenziati, nelle parti modificate, in tutti i casi possibili, in grassetto, per facilitarne il confronto con la precedente stesura e la loro consultazione;

di approvare ed adottare conseguentemente un nuovo testo dello Statuto sociale nella sua redazione aggiornata portante tutte le modifiche come sopra deliberate, testo contenuto nel documento che la comparente mi consegna e che allego al presente verbale sotto la lettera "A" perchè ne faccia parte sostanziale ed integrante, previa lettura data alla comparente ed all'assemblea del testo dei soli articoli come sopra modificati, omessa la lettura dei restanti articoli per espressa e concorde rinuncia fattane dalla comparente e dall'Assemblea con il mio consenso in quanto il testo di detti articoli è ben noto ai presenti, e previa sottoscrizione dello stesso, a mente di legge, da parte della comparente e di me notaio.

Più nulla essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea, essendo le ore tredici e minuti cinquantacinque.

E richiesto io notaio ne ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura, presente l'assemblea alla comparente che, a mia richiesta, lo dichiara conforme alla propria volontà approvandolo e confermandolo e con me notaio lo sottoscrive in ogni foglio essendo le ore tredici e minuti cinquantotto.

Consta il presente atto di dieci fogli, in parte scritti con strumento elettronico

da me notaio ed in parte scritti di mio pugno e carattere per le intere prime trentanove pagine, più quanto in questa.

All'originale firmato: Giacomoli Brunella - Simona Giraldi notaio